Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI NISSORIA
GENERALITÀ

ART. 1
IL TERRITORIO E LA SEDE

1. Il Comune di Nissoria è ente territoriale autonomo della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 5 della Carta costituzionale.

2. Il territorio del Comune è delimitato dalla legislazione vigente.

3. Il Comune ha sede in corso Vittorio Emanuele. Possono essere istituiti uffici distaccati in altre zone o frazioni del Comune.

4. Il territorio del Comune confina: a nord con il Comune di Nicosia, ad est con i Comuni di Gagliano Castelferrato ed Agira, a sud con il Comune di Assoro e ad ovest con il Comune di Leonforte.

5. Il Comune ha nella sua sede apposito albo per la pubblicazione degli atti propri e per la pubblicità degli atti di altri soggetti nei modi previsti dalla legge.

ART. 2
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Nissoria rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche ed amministrative.

2. Al di là del rapporto di residenza, rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle persone singole ed associate che hanno con il Comune rapporti diversi da quello di residenza, nei limiti ed in relazione a tali rapporti.

3. Il Comune ispira la propria azione ai valori della pace e della democrazia, promuove lo sviluppo della cultura, della convivenza, della cooperazione, della solidarietà e dell'affermazione dei diritti umani e della giustizia sociale sia in seno alla propria comunità che nei rapporti con le altre comunità.

4. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea dell'autonomia locale, adottata dal Consiglio dei comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità europea anche tramite forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con altri enti territoriali, nei modi stabiliti dal regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
FUNZIONI - COMPITI - PROGRAMMAZIONE

ART. 3
FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, così come individuato ai precedenti articoli, salvo quelle che le leggi dello Stato o della Regione Siciliana, di cui fa parte, assegnano ad altro ente.

2. Il Comune per l'esercizio delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di decentramento e di cooperazione sia con la Provincia regionale di Enna che con altri Comuni ed enti e con le comunità di Nissoria residenti all'estero, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.

3. Il Comune gestisce, altresì, i servizi e le funzioni di competenza statale allo stesso assegnati dalla legge.

ART. 4
TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, dei disabili, dei portatori di handicaps, degli anziani e dei tossicodipendenti.

ART. 5
FUNZIONI SOCIALI

1. Il Comune esercita ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, le funzioni concernenti l'organizzazione, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di base.

2. In tale funzione si ispira al rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose, della riservatezza attinente sia alla sfera psico-fisica sia a quella sociale del cittadino, al riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.

3. Persegue, altresì, il fine di concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale, e quello di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, all'educazione, all'istruzione ed al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

emarginazione.

4. Promuove ed incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche, della tolleranza e della solidarietà fra soggetti socialmente deboli.

ART. 6
TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, migliorare e difendere l'ambiente.

2. Promuove uno sviluppo economico ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente, della flora e della fauna, sulla sicurezza della propria comunità, sulla massima valorizzazione del proprio territorio.

ART. 7
PROMOZIONE DELLA CULTURA E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali, e si adopera per rendere effettivo, il diritto allo studio.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della comunità.

ART. 8
SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune incoraggia e garantisce lo sport nelle sue varie espressioni ed il turismo sociale e giovanile partecipando, ove è finanziariamente possibile, mediante contributi per rendere effettivo tale diritto.

ART. 9
ASSOCIAZIONI - ENTI - STRUTTURE

1. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti articoli 7 ed 8 il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di strutture, servizi ed ambienti idonei e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi ed ambienti sarà disciplinato da apposito regolamento.

ART. 10
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove, programma ed attua un organico assetto del territorio, concorrendo all'attuazione o attuando gli interventi sulla base di una corretta valutazione di impatto ambientale.

2. Promuove ed attua lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Promuove e realizza le infrastrutture necessarie all'organico assetto del territorio.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità.

ART. 11
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione di prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Tutela e promuove l'attività agricolo-produttiva.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.

5. Il Comune favorisce e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.

ART. 12
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi propri, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, il Comune assicura la consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali operanti nel suo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

territorio.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 13
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.

4. Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.

5. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato imperativo; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative ed appalti, giusto art. 176 dell'O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

6. Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

ART. 14
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

3. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno quattro consiglieri.

6. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

7. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

8. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

9. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

ART. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autoorganizzazione, in conformità alle leggi ed alle norme statutarie.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92, come successivamente modificato dall'art. 45 della legge regionale n. 26/93.

3. Delibera altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

4. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

5. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.

6. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.

7. Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni d'indagine come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93 e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

8. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo "status" dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

9. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

ART. 16
ADUNANZE E SEDUTE

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.

2. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto nel 2° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, modificato al 4° comma dell'art. 43 della legge regionale n. 26/93.

3. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

4. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

5. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio ed ha facoltà di intervenire su ogni argomento, secondo il regolamento.

ART. 17

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. Il consiglio comunale si riunisce secondo le modalità di cui all'art. 44 della legge regionale n. 26/93 che modifica l'art. 20 della legge regionale n. 7/92. Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio. Il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune (art. 44, comma 4°, legge regionale n. 26/93).

2. Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:
a) per determinazione del presidente;
b) per richiesta del sindaco;
c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestivamente comunicazione.

4. La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dai componenti.

5. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

6. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

7. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

8. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'ordinamento degli enti locali sono inserite nella prima sessione utile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 18
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessarie una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

3. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge (art. 184 O.EE.LL.).

5. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL.

6. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilanci, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali ed urbanistici, forme associative e di cooperazione.

7. I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

ART. 19
LA GIUNTA MUNICIPALE

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 4 assessori.

2. E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/1993, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.

3. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.

4. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

determinante sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relative alle funzioni istruttorie ed esecutive.

5. Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93.

6. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.

7. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

8. Il rifiuto comporta la decadenza della carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

ART. 20
FUNZIONAMENTO

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

4. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.

5. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente competenti per materia e per settore.

ART. 21
ATTRIBUZIONI

1. Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.

- Nell'attività propositiva e di impulso:

a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;

b) formula proposte al consiglio affinché possa esprimere valutazioni e direttive,

sui servizi e le relative tariffe;
c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo.
- Nell'attività di amministrazione:
d) approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lettere l) e m) dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91;
e) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;
f) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
i) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
l) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali; allorché il recepimento dei contratti di lavoro abbia riflessi sullo stato giuridico del personale, la competenza è del consiglio comunale.
m) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli altri relativi ai dipendenti quando non siano di competenza di altri organi, compresi i provvedimenti disciplinari superiori alla censura.

2. Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

ART. 22
IL SINDACO

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.

3. Esercita altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto o dai regolamenti comunali.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo "status" e le cause di cessazione dalla carica.

ART. 23

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.

2. Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 7/92 e gli artt. 8 e 9 della stessa legge come modificata dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 26/93.

3. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della Provincia.

4. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 42 della legge regionale n. 26/93.

5. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri, promuova la procedura per la rimozione del sindaco, si applicherà quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

ART. 24
COMPETENZE

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. In particolare:

1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;

2) rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine ed incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;

3) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;

4) convoca i comizi per i referendum consultivi;

5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;

6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune;

7) emette i provvedimenti di occupazione d'urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;

8) stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli atti prodromici e conseguenziali;

9) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
11) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
12) esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92 e modificato dall'art. 45 della legge regionale n. 26/93, le competenze previste dalla lett. n) dell'art. 32 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91.
13) attribuisce le funzioni di messo comunale;
14) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.

ART. 25
ATTRIBUZIONI

1. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurare l'unità di indirizzo;
b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascuno assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93.

ART. 26
VICE SINDACO E DELEGATI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

3. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge ed ai responsabili dei relativi servizi.

4. Ferma restando l'applicazione del 6° comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

5. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

ART. 27
SINDACO E GIUNTA:
ASSUNZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92, la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

2. Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

3. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

4. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui all'art. 18 della legge regionale n. 7/92 e dell'art. 16 della stessa legge come modificato dall'art. 42 della legge regionale n. 26/93.

5. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

TITOLO IV
REVISORI DEI CONTI

ART. 28
NORME GENERALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio comunale elegge, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il revisore dei conti.

2. Per la durata in carica del suddetto revisore si fa riferimento all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Non possono essere eletti revisori dei conti e, se eletti sono incompatibili con tale carica, parenti o affini entro il 4° grado di componenti della giunta comunale, del segretario, dei dirigenti, del responsabile di ragioneria e del tesoriere, membri del comitato regionale di controllo, dipendenti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle aziende dagli stessi dipendenti.

4. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato o incompatibilità con lo stesso, ed è rieleggibile per una sola volta.

5. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

6. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto; comunque, l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'organo di deliberare.

7. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

8. La relazione di cui al comma precedente corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

TITOLO V
SERVIZI COMUNALI

ART. 29
NORME GENERALI

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse locale nelle forme ivi previste.

2. Sulle scelte previste dal comma 3 del predetto art. 22, il Comune sentirà le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni, formalmente costituite,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rappresentanti interessi diffusi socialmente e rilevanti in relazione alla tipologia del servizio da gestire.

3. Per supporto a servizi non riservati in via esclusiva alla Provincia o al Comune, ove venga reputato opportuno, quest'ultimo può ricorrere alla partecipazione anche a società di capitali a prevalenza privata purché sia inserita negli accordi una adeguata possibilità di controllo per l'espletamento dell'interesse pubblico perseguito dal Comune stesso.

4. Nei casi di gestione di servizi da parte di associazioni, aziende, consorzi od altro, o di concorso in tali gestioni, deve essere stipulata apposita convenzione che dovrà provvedere adeguati controlli.

ART. 30
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI, AZIENDE SPECIALI E SOCIETÀ PER AZIONI

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali e società per azioni regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina dei rappresentanti del Comune, di cui al precedente comma, si applica l'art. 32, comma 2, lettera n) della legge n. 142/90, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

3. Qualora si intende addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta fatta dal sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ART. 31
ISTITUZIONI

1. Ove sia costituito con deliberazione consiliare, per le finalità di cui al precedente art. 29, il consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si compone di cinque membri nominati dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sindaco, ai sensi dell'art. 26 legge regionale n. 7/1992 come modificato dall'art. 45 della legge regionale n. 26/1993, che gli attribuisce le competenze di cui all'art. 32 della legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.

2. Il presidente è designato dal consiglio d'amministrazione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali. E' scelto tra i componenti del consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza dell'istituzione.

3. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, che lo sceglie tra il personale di adeguata qualifica. Il restante personale è tratto dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 32
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al sindaco ed alla giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO VI
NORME DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 33
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune di Nissoria riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità.

2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fine di lucro, svolge una funzione complementare e di supporto a quella delle strutture pubbliche quale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

portatore di bisogni di solidarietà e di pluralismo sociale.

3. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della protezione civile, del diritto allo studio, della tutela dei beni ambientali e culturali, dello sport e del tempo libero, nel rispetto della normativa vigente.

4. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse collettivo. L'ente sensibile alle eventuali proposte e suggerimenti, ove lo ritenga opportuno, può richiedere pareri ed indirizzi.

5. Il Comune favorisce e regolamenta, altresì, gli organismi di partecipazione dei cittadini sulla base di aggregazioni territoriali omogenee e con funzione consultiva.

ART. 34
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Nello spirito del precedente articolo 33 viene istituito l'albo comunale delle associazioni.

2. Possono essere iscritte all'albo tutte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico, ovvero aderire ad enti ed organizzazioni aventi carattere nazionale, regionale, provinciale, ovvero aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;

b) uno statuto che vincoli la vita associativa a principi democratici;

c) avere almeno venti soci.

3. I criteri d'iscrizione a detto albo e la gestione dello stesso saranno oggetto di apposito regolamento.

ART. 35
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Tali istanze, petizioni e proposte sono esaminate dai competenti organi nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento; dell'avvenuto esame e delle sue risultanze viene data notizia ai cittadini presentatori nei modi previsti dal regolamento. Nel suddetto regolamento sarà disciplinato, altresì, l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di udienza.

ART. 36

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal capitolo III, artt. 8 e segg., della legge n. 10/91 e con apposito regolamento che assicuri certezza, efficacia ed imparzialità dell'azione dell'ente locale.

ART. 37
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo esclusivamente su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedono i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero 650 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
- tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- nomine e designazioni di cui all'art. 32, lett. n) della legge n. 142/90;
- materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini di legge.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il rinvio, la sospensione, la decadenza della consultazione; il tempo per la raccolta delle firme da parte dei promotori non può superare i 40 giorni consecutivi.

4. Il referendum è valido solo se avrà votato la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. L'esito del referendum dovrà essere discusso dal consiglio comunale entro 40 giorni dalla data della consultazione.

ART. 38
CONSULTAZIONI

1. Il Comune può attivare forme di consultazione su materie specifiche attraverso il rapporto con gli organi a base associativa.

2. Per materie di interesse più generale può ricorrere a consultazioni allargate ad un maggior numero di cittadini o a tutta la popolazione mediante indagini demoscopiche, questionari, assemblee pubbliche ed ogni altra forma di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consultazione finalizzata.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 39
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro:
a) il superamento dell'organizzazione settoriale verticalizzata e l'introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
b) l'applicazione del principio della partecipazione alle scelte organizzative al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di concorrere alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi;
c) la valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;
d) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
e) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento e l'organizzazione di convegni e seminari su materie di particolare interesse.

ART. 40
DISCIPLINA DELLO "STATUS" DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo, con apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. c) della legge n. 142/90, si individueranno:
a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo e tabelle organiche del personale);
b) i livelli di competenza e responsabilità dei dipendenti;
c) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estensione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali;
d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
e) le modalità di costituzione e funzionamento della relativa commissione di disciplina.

ART. 41
SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il segretario comunale, nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi, delle direttive del sindaco da cui dipende funzionalmente e della normativa vigente:
a) coordina l'attività dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, derimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi;
c) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il servizio o l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
d) cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al servizio stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente alle singole procedure;
e) partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità;
f) cura la redazione dei verbali che sottoscrive assieme al sindaco;
g) dirige direttamente gli uffici ed i servizi cui non può essere preposta altra figura professionale ai sensi dei successivi articoli 42, 43 e 44;
h) può rogare i contratti dell'ente.

ART. 42
INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, con deliberazione motivata, può conferire incarichi ad alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nei limiti del 50% dei posti di funzionario ad alta specializzazione.

2. L'incaricato, nel rispetto della normativa vigente, non potrà svolgere le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

mansioni di cui al successivo art. 44 ove abbia sottoscritto un contratto di diritto privato.

3. Quale che sia il contratto, questo dovrà comunque prevedere:
- la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato;
- la durata non superiore a tre anni;
- l'interruzione anticipata dell'incarico quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.

4. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

ART. 43
ISTRUTTORE DIRETTIVO - ATTRIBUZIONI CON RILIEVO INTERNO

1. L'istruttore direttivo, nel rispetto della normativa vigente, pone in essere atti ed attività necessari al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi nella loro funzione di indirizzo e controllo, organizzando in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione le risorse a disposizione e assumendone la relativa responsabilità in conformità e nei limiti delle stesse.

2. Spettano, pertanto, agli istruttori direttivi, con le modalità ed i limiti fissati dal regolamento:
a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;
b) formulare gli schemi del bilancio di previsione;
c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune e del segretario, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
d) curare l'attuazione delle deliberazioni in conformità alle direttive ricevute dal segretario;
e) partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne allo stesso;
f) vigilare sulle attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale in ogni fase attraverso gli strumenti del controllo della gestione;
g) concorrere a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
h) emanare direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni;
i) ogni altra competenza inerente all'organizzazione o alla gestione degli uffici che la legge, lo statuto o i regolamenti attuativi non riservino alla competenza agli organi del Comune o del segretario comunale.

3. Gli istruttori direttivi relazionano periodicamente alla giunta in ordine all'attività svolta.

ART. 44
ISTRUTTORI DIRETTIVI - ATTRIBUZIONI CON RILIEVO ESTERNO

1. Spetta agli istruttori direttivi, nel rispetto della normativa vigente, oltre ai compiti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto, dagli accordi collettivi di lavoro:
a) sottoscrivere i titoli di spesa per l'emissione dei mandati di pagamento in esecuzione di deliberazioni autorizzative della spesa;
b) riscuotere le entrate, regolarmente deliberate, con la firma dei conseguenti atti;
c) recuperare i crediti con la firma di conseguenti atti;
d) fare gli accertamenti fiscali che intervengano nel procedimento dell'amministrazione finanziaria dello Stato;
e) fare l'accredito delle anticipazioni;
f) approvare l'atto di collaudo, la restituzione delle ritenute di garanzia, lo svincolo delle cauzioni, rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
g) adottare gli atti di carattere non normativo in materia di personale di ruolo o assunto a tempo indeterminato, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del consiglio comunale, del sindaco, del segretario comunale;
h) intervenire, nell'ambito della propria competenza o, in quanto autorizzati da un atto del consiglio comunale o della giunta comunale, nella stipulazione dei contratti nelle varie forme previste dalla legge;
i) adottare, nell'ambito della propria competenza, o in quanto autorizzati da un atto del consiglio comunale o della giunta comunale, gli atti ed esplicare le attività relative alle procedure preliminari alla stipulazione dei contratti;
l) presiedere, nell'ambito della propria competenza, le gare che si effettuano nelle diverse forme previste dalle leggi dello Stato, della Regione e dalle norme comunitarie;
m) adottare gli atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione e di ogni altro atto a contenuto privo di manifestazione di volontà, che la legge o lo statuto non riservino alla competenza di altri organi del Comune;
n) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla-osta, i permessi, alcuni atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie e le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali così come indicati dai regolamenti.

2. Ogni qualvolta non sia determinabile la competenza per la presidenza delle gare o delle commissioni per l'aggiudicazione di appalto-concorso di cui al comma 1, lett. l), la presidenza spetta al segretario comunale.

3. Ai soli fini di quanto previsto al precedente art. 43, al presente articolo ed al successivo art. 45, si intendono per istruttori direttivi i dipendenti del Comune ai quali è attribuita, con formale provvedimento, la responsabilità dell'attività di una intera unità organizzativa o settore, indipendentemente dalla possibilità o meno di conferire agli stessi la qualifica dirigenziale in relazione ai limiti posti dai vigenti contratti collettivi di lavoro ed alla tipologia dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 45
RESPONSABILITÀ DEGLI ISTRUTTORI DIRETTIVI

1. Il segretario comunale e gli istruttori direttivi, nel rispetto della normativa vigente, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 46
RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una unità operativa.

2. Provvede all'organizzazione delle attività relative alle funzioni tecnico-amministrative dell'unità operativa di cui è responsabile.

3. Al responsabile di servizio interessato deve essere richiesto dalla giunta comunale o dal consiglio comunale il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze ed all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

5. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini relativi ai pareri di cui ai precedenti commi.

TITOLO VIII
DIFENSORE CIVICO

ART. 47
ISTITUZIONE

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

ART. 48
REQUISITI

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti nel Comune da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale, sia in possesso almeno del diploma di scuola media superiore di 2° grado, abbia un'età compresa tra i 30 ed i 70 anni e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dia garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.

2. Non sono eleggibili:

- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i componenti di organi di controllo sulle attività del Comune o che abbiano cariche elettive presso enti pubblici ed i consiglieri comunali uscenti;
- coloro che abbiano una lite in corso con il Comune ovvero ne siano comunque controparte in situazioni contrattuali o in procedure di esproprio o siano comunque portatori di interessi in conflitto con quelli comunali.

3. Le stesse situazioni costituiscono causa di incompatibilità.

ART. 49
NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio su proposta dei consiglieri comunali entro sei mesi dall'approvazione del regolamento e successivamente entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

2. All'elezione si procede a mezzo di schede segrete e risulta eletto chi ottiene il voto di almeno 2/3 dei consiglieri comunali assegnati. Qualora dopo le prime tre votazioni, da tenersi a distanza di giorni 10 l'una dall'altra, nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procederà a votazioni successive, con le medesime scadenze, dove sarà richiesta, per l'elezione, la maggioranza assoluta.

ART. 50
DURATA IN CARICA, DECADENZA, REVOCA

1. Il difensore civico dura in carica tre anni indipendentemente dalla durata in carica del consiglio comunale che lo ha eletto, può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per le elezioni. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.

2. Può essere revocato per:

a) perdita di requisiti;
b) verificarsi di una causa di incompatibilità;
c) per comprovati gravi motivi di inefficienza;

3. La revoca per comprovati motivi di inefficienza deve essere motivata ed approvata dal consiglio comunale con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.

ART. 51
SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Spetterà alla giunta, di concerto con il difensore civico, determinare le risorse finanziarie, il personale nell'ambito della pianta organica dell'ente, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività.

2. L'indennità di carica da corrispondere al difensore civico è pari a quella percepita dal vice sindaco.

3. Il difensore civico ha sede nella casa municipale, o altra sede concordata tra la giunta comunale e lo stesso.

4. In tale sede sarà altresì previsto uno sportello informazioni e reclami sotto la diretta dipendenza della segreteria comunale.

ART. 52
FUNZIONI

1. Spetta al difensore civico svolgere il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della amministrazione nei confronti del cittadino.

ART. 53
PREROGATIVE E MEZZI

1. Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere alla documentazione amministrativa, prendendo visione, chiedendo copie di atti ed assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 54
MODALITÀ E PROCEDURE DI INTERVENTO

1. Saranno determinate dal regolamento attuativo le modalità e le procedure di intervento e di azione del difensore civico.

ART. 55
VALORE GIURIDICO DEL PARERE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico, in rapporto ad ogni questione trattata, non è vincolante per l'amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui quanto richiesto o sollecitato dal difensore civico venga disatteso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 56
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI ED I CITTADINI

1. Il regolamento disciplinerà i rapporti con gli organi del Comune e le modalità ed i termini delle comunicazioni sull'attività svolta dal difensore civico ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione.

2. Il difensore civico relazionerà annualmente, nei modi previsti dal regolamento, al consiglio comunale sull'attività esplicata.

TITOLO IX
ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 57
FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha inoltre potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

ART. 58
CONTABILITÀ E BILANCIO

1. Il consiglio comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso viene allegata una relazione illustrativa della giunta, che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi ed ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari ed al revisore del conto almeno 10 giorni prima della discussione in consiglio comunale.

5. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto presso la segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

ART. 59
ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 60
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente statuto, i regolamenti comunali preesistenti.

ART. 61
MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 62
ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI

1. Ogni e qualsiasi norma e disposizione derivante da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla giunta o dal consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intendono abrogate nelle parti stesse contrastanti.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore in trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o, successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio, se posteriore.

4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.